

SPECIALE STORIA CONTEMPORANEA / INSERTO A CURA
DELL'ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE ETS-ODV

In allegato al numero odierno di Report Difesa

IL FUTURO DELLE FORZE DELL'ORDINE

Sfide operative, tutele legali e mandato sociale



www.reportdifesa.it

vittime  del dovere®

PROTEZIONE GIURIDICA DEGLI OPERATORI DELLA SICUREZZA: UNA PROPOSTA PER COLMARE LE LACUNE DEL SISTEMA

Di Sabrina Mariotti*

La cronaca recente ha riportato in primo piano una questione che da anni serpeggia nei meandri delle aule giudiziarie e delle caserme italiane: la solitudine processuale di chi indossa una divisa. L'episodio di Taranto – con due agenti della Squadra "Falchi" iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo dopo un intervento armato volto a fermare i responsabili della morte del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie – ha dato nuovo slancio a un dibattito tanto scomodo quanto urgente.

In risposta, l'Associazione Vittime del Dovero ha proposto un intervento normativo che mira a garantire un'assistenza legale integrale a carico dello Stato per tutto il personale delle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria e della Polizia Locale coinvolto in procedimenti per fatti connessi al servizio.

La proposta si fonda su un principio essenziale ma spesso trascurato: chi rischia la vita per garantire sicurezza e legalità alla collettività non deve essere lasciato solo a fronteggiare le conseguenze giuridiche ed economiche di un'azione svolta in ambito operativo. Il testo – redatto dall'Ufficio Legale dell'Associazione con il contributo tecnico-giuridico dell'Avv. Sergio Bellotti – prevede la copertura integrale delle spese legali sin dall'inizio del procedimento, senza necessità di anticipi da parte del dipendente, con

pagamento diretto al legale di fiducia e obbligo di restituzione solo in caso di condanna definitiva per dolo.

Cinque gli articoli che compongono lo scheletro normativo :

- **Art. 1** definisce finalità e ambito soggettivo, estendendo le tutele a tutti gli operatori della sicurezza pubblica e del soccorso impiegati in attività connesse al servizio.
- **Art. 2** introduce la gratuità integrale della difesa, senza tetti economici, con esclusione dell'anticipazione delle spese e possibilità di rivalsa solo in presenza di dolo accertato.
- **Art. 3** disciplina le modalità di erogazione, con pagamento diretto al difensore e piena libertà di scelta da parte del dipendente.
- **Art. 4** assicura il coordinamento con le norme esistenti, stabilendo la prevalenza della disciplina più favorevole.
- **Art. 5** fissa le coperture finanziarie, prevedendo appositi stanziamenti a carico dei Ministeri competenti e dei bilanci degli Enti Locali, con garanzie speciali per i Comuni in dissesto.

La proposta intende superare un sistema normativo attualmente frammentario e spesso inefficace.

Le principali fonti oggi in vigore – l'art. 32 della legge 152/1975, l'art. 18 del D.L. 67/1997 e l'art. 22 della più

recente legge 80/2025 – prevedono tutele parziali, condizionate da valutazioni discrezionali e soggette a limiti di spesa.

L'art. 32 della legge 152/1975, concepito in origine per tutelare il personale impegnato nella lotta al terrorismo, consente il rimborso delle spese legali o l'assistenza d'ufficio, ma soloneicasi preventivamente autorizzati dall'amministrazione, e in assenza di automatismi. Analogamente, l'art. 18 del D.L. 67/1997 prevede la possibilità di anticipazione delle spese legali, ma anche in questo caso la concessione è subordinata a una specifica autorizzazione da parte del Ministero competente, rendendo l'accesso alla tutela dipendente da un'ulteriore valutazione sul caso concreto.

Un parziale miglioramento è stato introdotto con l'art. 22 della legge 80/2025, che ha fissato in 10.000 euro per fase processuale il contributo statale per l'assistenza legale. Tuttavia, anche questa norma non ha eliminato la necessità per il dipendente di anticipare le spese, né ha previsto un meccanismo automatico di riconoscimento del beneficio, lasciando ancora molte incertezze operative e finanziarie a carico dell'interessato.

Il confronto tra la disciplina vigente e la proposta dell'Associazione Vittime del Dovero evidenzia l'innovazione del nuovo impianto normativo: nessun tetto economico, nessuna anticipazione, pagamento diretto al legale, diritto garantito alla scelta del difensore e copertura anche per i familiari degli operatori deceduti.

Sotto il profilo costituzionale, la proposta si fonda su due pilastri: il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e il principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

In un'epoca in cui le operazioni di polizia, soccorso o contrasto alla

criminalità avvengono in contesti sempre più complessi – e spesso sotto l'occhio implacabile dell'opinione pubblica e dei social media – è dovere dello Stato assicurare che i propri agenti non siano costretti a difendersi da soli.

Un riferimento particolarmente rilevante sul piano comparatistico è rappresentato dal sistema vigente nel Regno Unito.

Qui, l'assistenza legale per il personale delle Forze Armate coinvolto in procedimenti giudiziari è garantita da un'apposita autorità pubblica: la **Armed Forces Criminal Legal Aid Authority** (AFCLAA - <https://www.gov.uk/guidance/armed-forces-criminal-legal-aid-authority-afclaa>).

Si tratta di un ente statale, operante sotto l'egida del Ministero della Difesa, che gestisce in modo centralizzato ed esclusivo l'erogazione del patrocinio legale nei procedimenti penali militari. Il sistema britannico prevede che l'intero costo dell'assistenza legale – comprese le parcelle dell'avvocato difensore, le consulenze tecniche e le spese processuali – sia **integralmente a carico dello Stato**, senza obbligo di anticipazione da parte del militare, e con **pagamento diretto al legale incaricato**, secondo tariffe prefissate compatibili con il regime del *Crown Court* o dei tribunali di servizio. La tutela è attivabile sin dalle prime fasi dell'indagine e riguarda non solo i procedimenti ordinari, ma anche quelli condotti nell'ambito del *Service Justice System*, inclusi i teatri operativi all'estero.

Questa struttura consente ai membri delle forze armate britanniche di affrontare un procedimento giudiziario con la certezza di una **difesa professionale garantita**, priva di oneri economici personali, e con criteri uniformi di accesso e liquidazione.

Il modello inglese si distingue, quindi, per la chiarezza normativa, l'automatismo procedurale e la centralità del diritto alla difesa quale componente strutturale del rapporto tra Stato e operatore in divisa.

La proposta di legge avanzata dall'Associazione Vittime del Dover si inserisce idealmente in questo solco, aspirando a replicare nel contesto italiano un modello analogo a quello britannico, con piena copertura statale, assenza di anticipazioni, e pagamento diretto delle parcelle, quale strumento effettivo di garanzia istituzionale per chi è chiamato a operare in contesti ad alto rischio nell'interesse della collettività

La norma si configura dunque come misura di garanzia istituzionale, volta a ristabilire un equilibrio tra rischio operativo e protezione giuridica, e

a prevenire lo scoraggiamento, la sfiducia o l'auto-censura operativa da parte del personale in divisa. Non si tratta di privilegiare né di sottrarre al vaglio della giustizia il comportamento degli operatori.

La proposta dell'Associazione Vittime del Dover non mette in discussione il principio di responsabilità personale. Chiede però che la difesa, in un procedimento per fatti di servizio, non diventi essa stessa una pena. In uno Stato che pretende efficienza, prontezza e spirito di sacrificio da chi serve nelle Forze dell'Ordine, è giusto garantire tutela, certezza e supporto concreto.

La giustizia non può diventare un costo esistenziale insostenibile per chi ha agito in nome e per conto dello Stato.

*Avvocato

Giorno della Memoria, 9 maggio 2022
(foto di Associazione Vittime del Dover)



PROPOSTA DI LEGGE

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA LEGALE INTEGRALE PER IL PERSONALE DELLE FORZE DELL’ORDINE, DELLE FORZE ARMATE, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELLA POLIZIA PENITENZIARIA E DELLA POLIZIA LOCALE COINVOLTO IN PROCEDIMENTI PER FATTI CONNESSI AL SERVIZIO”

Art. 1 – Finalità

La presente legge disciplina le modalità di assistenza legale a carico dello Stato in favore degli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare, alle Forze Armate e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché degli appartenenti alla Polizia Locale, coinvolti in procedimenti penali, civili o amministrativi per fatti connessi allo svolgimento di funzioni istituzionali nell’ambito di attività di ordine pubblico, tutela della sicurezza pubblica o della sicurezza Nazionale.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente legge si applicano:

- a) agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia giudiziaria delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, ivi inclusi il personale della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria, ai sensi dell’art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- b) al personale delle Forze Armate impegnato in operazioni di ordine Pubblico, controllo del territorio, o sicurezza nazionale;
- c) al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in operazioni congiunte con le forze di Polizia o in interventi di sicurezza pubblica;
- d) al personale della Polizia Locale, limitatamente agli interventi autorizzati di ordine pubblico o di supporto alle Forze di Polizia statali.

Le disposizioni si applicano anche al coniuge, al convivente di fatto e ai figli superstiti degli operatori deceduti in servizio.

Art. 3 – Copertura delle spese legali

In caso di procedimento penale, civile o amministrativo avviato nei confronti del personale indicato all’art. 2 per fatti connessi al servizio, l’amministrazione di appartenenza provvede direttamente alla copertura integrale delle spese legali, senza necessità di anticipazione da parte dell’interessato.

La copertura è concessa a fondo perduto, salvo il caso in cui il procedimento si concluda con sentenza definitiva di condanna per dolo o con accertamento disciplinare di grave negligenza.

In caso di archiviazione, proscioglimento o assoluzione, non è previsto alcun obbligo di restituzione.

Art. 4 – Modalità di erogazione

Il pagamento degli onorari avviene direttamente tra l'amministrazione e il difensore incaricato, nel rispetto delle tariffe professionali vigenti, previa presentazione della parcella e del visto di congruità da parte dell'Ordine professionale competente.

L'interessato conserva il diritto esclusivo alla scelta e nomina del proprio difensore di fiducia.

In alternativa, l'amministrazione può disporre d'ufficio la nomina di un difensore convenzionato, previo consenso dell'interessato.

Art. 5 – Coordinamento normativo

Le disposizioni della presente legge si coordinano con l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, l'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e l'articolo 22 della legge 9 giugno 2025, n. 80.

In caso di sovrapposizione, si applica la disciplina più favorevole al dipendente, intesa come quella che assicura maggiore copertura economica o minori oneri di restituzione.

Art. 6 – Copertura finanziaria

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante apposito stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero della giustizia e nei bilanci degli Enti locali nonché, per quanto di competenza e per gli oneri di coordinamento finanziario e di compensazione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da individuarsi con decreto annuale interministeriale.

Per gli Enti locali strutturalmente deficitari, in dissesto finanziario o sottoposti a piano di riequilibrio, gli oneri di cui alla presente legge sono anticipati a valere su un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno, con decreto annuale interministeriale, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.